

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 2359-A**

## **RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATRICE BONFIETTI)

Comunicata alla Presidenza il 1° ottobre 2003

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione del V Protocollo relativo alla assistenza economica, tecnica e finanziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta, fatto a Roma il 20 dicembre 2002

**presentato dal Ministro degli affari esteri**  
**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 2003

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il V Protocollo in ratifica è l'ultimo di una serie di Accordi di simile contenuto conclusi con le autorità maltesi a partire dal 1980.

I precedenti quattro Protocolli, della durata di cinque anni ciascuno, assicurarono un aiuto finanziario a Malta del valore di 250 miliardi di lire per ciascun Accordo. Tale aiuto si rivelò fondamentale per la crescita e lo sviluppo economico e sociale di Malta negli anni difficili seguiti alla sua scelta di neutralità, che l'Italia aveva deciso di garantire con le Dichiarazioni del 1980. Nel 1999 Malta ha presentato domanda di adesione all'Unione europea e ha avviato con determinazione un percorso di adeguamento del suo ordinamento giuridico e delle sue strutture economiche e sociali all'*acquis* comunitario.

Alla conclusione del IV Protocollo, nel 2000, il Governo italiano ha perciò acconsentito a negoziare con Malta un ultimo Protocollo di assistenza, nonostante il reddito del Paese avesse raggiunto un livello elevato, per testimoniare, nel momento di maggior impegno maltese nel processo di adesione all'Unione europea, la solidità delle relazioni speciali con Malta. Inoltre, considerato che nel 2004 è previsto l'ingresso di Malta nell'Unione, si è ritenuto opportuno ridurre l'ammontare delle risorse finanziarie e prevedere un periodo di validità dell'Accordo più limitato rispetto ai precedenti. Il nuovo Protocollo ha quindi una durata triennale (2003-2005) e prevede un finanziamento complessivo di 75 milioni di euro. A differenza dei precedenti, per espressa volontà da parte italiana, il Protocollo non prevede più forme di aiuto diretto alla bilancia dei pagamenti o di «*commodity aid*», ma solo progetti identificati per il loro significato di

sostegno all'ingresso di Malta nell'Unione europea e per la visibilità ed originalità del nostro contributo al rafforzamento dei legami economici, culturali e sociali tra l'Italia e Malta nella prospettiva di un'Europa allargata. Nel corso delle fasi conclusive del negoziato, sono stati presi contatti con i competenti uffici della Commissione europea per verificare la compatibilità del Protocollo con la legislazione comunitaria, anche in considerazione del prossimo ingresso di Malta nell'Unione.

Sono stati accolti nel testo i suggerimenti proposti da parte di Bruxelles ed una ulteriore verifica è stata effettuata dopo la para-fatura del testo nell'ottobre scorso, con la sua notifica alla Commissione europea.

La Commissione non ha sollevato obiezioni sul Protocollo, che ha ritenuto anzi compatibile con il proprio piano di intervento osservando che alcuni dei progetti in esso individuati rientrano nelle priorità identificate dalla Commissione stessa per accompagnare il processo di adesione maltese, con particolare riferimento agli ambiti dell'agricoltura, dell'ambiente, della sicurezza alimentare e del controllo marittimo. Il V Protocollo svolge così un ruolo complementare agli sforzi stessi dell'Unione volti a sostenere l'adesione di Malta. L'assistenza economica, tecnica e finanziaria si svolgerà secondo le stesse modalità di erogazione previste in passato, sotto forma di trasferimenti diretti dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano alla corrispondente Autorità maltese, a fronte di spese sostenute per la realizzazione dei progetti. Sono stati introdotti, tuttavia, rispetto ai precedenti Protocolli, alcuni elementi di novità quali l'individuazione preventiva dei progetti ammessi al

finanziamento e più puntuali garanzie per la loro realizzazione.

Passando alla disamina del contenuto dell'articolato, l'articolo 1 stabilisce l'ammontare complessivo del contributo finanziario italiano da considerarsi «a dono», come in passato. Esso è pari a 75 milioni di euro, dilazionato nel triennio 2003-2005.

L'articolo 1 limita altresì il finanziamento ai soli progetti elencati nel successivo articolo 2 (in particolare va ribadita l'esclusione di ogni forma di «*commodity aid*» o forme generiche di sostegno alla bilancia dei pagamenti, considerati, non più consoni alla nuova realtà economica maltese). Infine, in base allo stesso articolo 1, si inquadra la cooperazione finanziaria nell'ampio contesto pattizio esistente ed in fase di ulteriore sviluppo tra i due Paesi.

Un particolare riferimento è rivolto anche alla cooperazione economica e industriale. In base all'articolo 2 si ripartisce il contributo fra i tre anni di durata dell'Accordo, con un andamento decrescente tenuto conto della progressiva integrazione di Malta in Europa. Esso quindi elenca i progetti che saranno finanziati raggruppandoli secondo i settori di intervento: infrastrutture, cultura e formazione, tutela dell'ambiente, sicurezza alimentare, controllo marittimo e sanità. È inoltre espressamente previsto un rapporto annuale del Governo maltese sullo stato di attuazione dei progetti. Esso prevede la possibilità che, in altre forme e con altri mezzi, più corrispondenti al nuovo status di partner nell'Unione europea che allora Malta presumibilmente avrà acquisito, la cooperazione avviata tra i due Paesi con i progetti previsti dal V Protocollo, continui anche al di là della sua durata.

L'articolo 3 regola in generale le modalità di erogazione dei finanziamenti secondo il principio della primaria responsabilità del Governo maltese nell'esecuzione dei progetti. In base all'articolo 4, per assicurare la massima trasparenza possibile sull'impiego delle risorse messe a disposizione dalle

autorità maltesi, non è previsto il trasferimento dei fondi da un progetto all'altro, ma soltanto - nell'ambito di ciascun progetto - da un anno all'altro, quando lo slittamento dei pagamenti sia giustificato da motivazioni ragionevoli e sempre che al riguardo sia stata raggiunta un'intesa per le vie diplomatiche.

L'articolo 5 contiene le tradizionali formule di entrata in vigore del Protocollo (è stata prevista la data di ricezione della seconda delle due notifiche di avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica) e di sua eventuale denuncia. La clausola di denuncia prevede anche, come è prassi in tali casi, l'obbligo di assolvimento delle richieste di rimborso relative a contratti assegnati secondo i termini del Protocollo.

Fanno eccezione a tale obbligo (come si evince dall'articolo 3, paragrafo 1) gli «altri obblighi che vincolino entrambe le Parti», formula con la quale si intende armonizzare le previsioni dell'Accordo con l'ipotesi, peraltro remota, di contrasto con la normativa comunitaria.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, l'articolo 3 quantifica in 35 milioni di euro gli oneri per l'anno 2003, in 30 milioni di euro quelli per l'anno 2004 ed in 10 milioni di euro gli oneri per l'anno 2005, autorizzando la relativa spesa; l'articolo 4 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le ragioni esposte, tenendo conto del tradizionale ruolo strategico rivestito da Malta nel Mediterraneo e dei nuovi scenari che andranno schiudendosi in seguito alla sua adesione all'Unione europea, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

BONFIETTI, *relatrice*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

22 luglio 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: CURTO)

22 luglio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il V Protocollo relativo all'assistenza economica, tecnica e finanziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta, fatto a Roma il 20 dicembre 2002.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

## Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 35 milioni per l'anno 2003, di euro 30 milioni per l'anno 2004 e di euro 10 milioni per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

